



COMUNE DI LAMA MOCOONO
(Provincia di Modena)

Ordinanza n. 24

Prot. 3252

IL SINDACO

Premesso che in caso di animali morsicatori, su richiesta del proprietario e previo parere del Servizio Veterinario, può essere effettuata l'osservazione dell'animale presso il domicilio dello stesso;

Visti:

- il R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. avente per oggetto "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- l'art. 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 Febbraio 1954 n. 320 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- la L.R. n. 19/1982 e s.m.i., concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- la L.R. n. 19/1994 e s.m.i., sul riordino del Servizio Sanitario Regionale;
- la L.R. N. 5/2005 e s.m.i., recante "Norme a tutela del benessere animale";

Ricorrendo le seguenti condizioni:

- che il proprietario dell'animale morsicatore abbia presentato al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena richiesta di osservazione dello stesso presso il proprio domicilio;
- che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena abbia espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari di animali morsicatori:

- di isolare, custodire e tenere in osservazione, in apposito locale e/o in recinto chiuso, l'animale morsicatore per un periodo di 10 giorni, a decorrere dalla data della procurata lesione;
- di non sottoporre l'animale a trattamenti immunizzanti durante il periodo di osservazione;
- di ottemperare alle misure aggiuntive che il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Modena riterrà opportuno prescrivere e che verranno comunicate per iscritto all'interessato dal medesimo Servizio Veterinario;



COMUNE DI LAMA MOCOONO
(Provincia di Modena)

AVVERTE

- che gli oneri economici del periodo di osservazione sono a carico del proprietario dell'animale;
- che il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena è incaricato della vigilanza per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per la comminazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni previste dall'art. 358 del R.D. n. 1265/1934, fatte salve le maggiori pene previste dal codice penale;
- che trascorso con esito favorevole il suddetto periodo di osservazione, opportunamente certificato dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena, sarà da considerarsi cessato ogni obbligo imposto dalla presente ordinanza;

DISPONE

- che copia del presente atto venga trasmesso al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Modena, competente per territorio;
- che alla presente ordinanza venga data la più ampia comunicazione alla cittadinanza mediante affissione all'Albo pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Lama Mocogno.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Lama Mocogno, 30 Luglio 2018

IL SINDACO
F.to Fabio Canovi